

    	 	
 <p data-bbox="175 336 422 470"><b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b></p>	<p data-bbox="502 235 1093 264"><b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'</b></p> <p data-bbox="550 268 1045 295">Scuole dell'Infanzia "C. Corsico" - "S. Maria delle Vigne"</p> <p data-bbox="614 297 981 324">Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"</p> <p data-bbox="582 327 1013 353">Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"</p> <p data-bbox="470 356 1125 383">Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474</p> <p data-bbox="502 385 1093 412">e-mail <a href="mailto:pvic83100r@istruzione.it">pvic83100r@istruzione.it</a> - Pec: <a href="mailto:pvic83100r@pec.istruzione.it">pvic83100r@pec.istruzione.it</a></p> <p data-bbox="582 414 1013 441">Sito internet: <a href="http://www.icvialelibertavigevano.edu.it">www.icvialelibertavigevano.edu.it</a></p> <p data-bbox="678 443 917 470">Codice Fiscale 94034000185</p> <p data-bbox="646 472 949 499">Codice Meccanografico: PVIC83100R</p>	

Circ. n. 91

Vigevano, 17 ottobre 2023

Ai genitori di tutti gli alunni  
A tutto il personale scolastico  
Atti  
Sito web

**Oggetto: Precisione Richiesta contributo obbligatorio per copertura polizza assicurativa e volontario (Circ. n. 88 Prot. 0005192/U del 16/10/2023)**

L'assicurazione scolastica è uno strumento di grande importanza, poiché integra la copertura fornita dalla scuola (INAIL), garantendo una tutela più completa contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche.

Esistono infatti due categorie principali di assicurazione scolastica: quella **obbligatoria** e quella **integrativa**. La prima, gestita direttamente dagli istituti scolastici in collaborazione con l'INAIL, è imposta dalla legge e copre gli studenti da qualsiasi tipo di infortunio e costituisce un importante strumento per garantire la sicurezza degli stessi durante il percorso scolastico.

L'assicurazione scolastica integrativa, invece, viene attivata dalla scuola in collaborazione con le famiglie degli studenti con una compagnia assicurativa privata. Questa tipologia di assicurazione serve a fornire una protezione più completa non solo agli studenti che frequentano la scuola, ma anche alle rispettive famiglie.

La stipula di questa assicurazione integrativa deve essere necessariamente deliberata in sede di consiglio di istituto e le famiglie sono tenute alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo studente. Essa viene stipulata dagli istituti di ogni ordine e grado, è su base annuale e può essere stipulata con una compagnia assicurativa privata che offre tale servizio.

L'articolo 18 del cosiddetto "Decreto Lavoro" ([Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, successivamente modificato dalla legge 85/2023](#)), ha introdotto alcune **modifiche temporanee** (per il solo anno scolastico 2023/2024) relative all'**estensione della copertura assicurativa INAIL per infortuni per gli studenti e per il personale** per l'anno in corso.

Tale copertura è normata dal [Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, noto come il "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."](#)

La copertura antinfortunistica prevista nel 1965 era focalizzata principalmente sugli studenti degli istituti tecnici e professionali, coprendo i rischi legati alle attività tecniche e scientifiche, come i laboratori delle scuole superiori, e le esercitazioni pratiche o di lavoro.

Il Decreto Lavoro ha esteso, **per il solo anno scolastico 2023/2024**, tale copertura a **tutte le attività di insegnamento-apprendimento all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi anche gli istituti** inizialmente esclusi, come i **Comprensivi e gli ITS**.

Le attuali garanzie dell'INAIL comprendono solo due opzioni di indennizzo con una franchigia al 6%, che potrebbero non essere sufficienti a coprire i reali rischi cui sono esposti gli studenti.

**L'assicurazione obbligatoria INAIL**, inoltre, (circostanza questa ben più rilevante) **non copre la responsabilità verso terzi**, che potrebbe tutelare le famiglie dai danni causati dai loro figli a scuola o altrove.

Il Decreto lavoro, infatti, non ha ampliato la portata delle garanzie per gli infortuni, ma ha esteso l'ambito di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni nei settori dell'istruzione e della formazione (finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre) ad ogni ambiente di istruzione e formazione di tutte le tipologie di scuole, comprese le attività di orientamento al lavoro ed i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), stabilendo, inoltre, l'**obbligo di denunciare tutti gli infortuni**.

**Appare dunque evidente che l'estensione delle garanzie previste dall'assicurazione INAIL (di cui al DPR n. 1124/1965) non possa soddisfare a pieno le esigenze di tutela degli studenti e delle famiglie: per tale motivo le istituzioni scolastiche dovranno continuare a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere sia gli studenti che l'Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli studenti a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere.**

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, infatti, l'unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni causati dai loro figli a terzi, sia per i danni da essi subiti che non rientrano nelle fattispecie previste dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Dott.ssa Giovanna Montagna (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.